



## **COMUNE DI VAGLIA PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE  
DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE PER I PROCEDIMENTI  
RELATIVI AGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**



## Sommario

Art. 1 – Oggetto .....	3
Art. 2 – Finalità .....	3
Art. 3 – Istituzione e nomina .....	3
Art. 4 – Funzioni e compiti del Garante dell'Informazione e della Partecipazione .....	3
Art. 5 – Rapporti interni .....	4
Art. 6 – Forme e modalità di comunicazione .....	4
Art. 7 – Risorse per l'esercizio della funzione .....	4
Art. 8 – Disposizioni generali .....	5



## Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Comune di Vaglia, ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata L.R.T. n.65/2014.

## Art. 2 – Finalità

Assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3 lettera e) della L.R.T. n.65/2014 e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine il Garante assicura che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida dei cui all'articolo 36, comma 4 che stabilisce che:

"La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione

secondo i contenuti degli articoli 37, 38 e 39."

## Art. 3 – Istituzione e nomina

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è nominato dal Sindaco con provvedimento motivato, sulla base dei curriculum vitae presentati dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Il Garante può essere scelto tra il personale in servizio all'interno dell'Ente ovvero tra soggetti esterni in possesso di diploma di laurea, nonché di idonea preparazione professionale comprovata anche da analoghe esperienze maturate presso altri Enti.

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione resta in carica per tutto il periodo occorrente alle procedure di pianificazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento e comunque fino alla presentazione del rapporto consuntivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.R.T. n.65/2014, non possono rivestire l'incarico di Garante dell'Informazione e della Partecipazione gli amministratori dell'Ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Responsabile del Procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio.

## Art. 4 – Funzioni e compiti del Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Ai sensi dell'articolo 38 della L.R.T. n.65/2014 il Garante dell'Informazione e della Partecipazione comunali detiene le seguenti funzioni:

1. Nell'ambito delle competenze .... dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di



governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, comma 4.

2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39.

3. A seguito dell'adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20.

## Art. 5 – Rapporti interni

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con gli Uffici coinvolti nelle procedure.

Gli Uffici, tramite il Responsabile del Procedimento, trasmettono tempestivamente i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione dei cittadini. Il Garante provvede alla comunicazione mediante la redazione di note informative.

## Art. 6 – Forme e modalità di comunicazione

Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative da trasmettere ai cittadini tramite pubblicazione sul sito web del Comune e tramite mezzi di informazione ritenuti necessari per favorire la massima informazione degli stessi;
- b) assicurare ai cittadini, per il tramite del Settore III, Gestione del Territorio e Pianificazione Urbanistica e l'URP, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale;
- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
- d) promuovere ogni altra iniziativa utile a favorire la massima informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati.

## Art. 7 – Risorse per l'esercizio della funzione

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante dell'Informazione e della Partecipazione si avvale del Settore III, Gestione del Territorio e Pianificazione Urbanistica e l'URP. In ogni caso può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Se il Garante è nominato tra i dipendenti dell'Ente, vige il principio dell'onnicomprendività del

50036 VAGLIA – Piazza Corsini, 3 – Tel. 055 5002409 – Fax 055 407545 – P.IVA 00864490487

[www.comune.vaglia.fi.it](http://www.comune.vaglia.fi.it)

e-mail: [comune.vaglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.vaglia@postacert.toscana.it)



trattamento economico di qualifica e posizione. In caso di nomina dell'incarico all'esterno i compensi ed i rimborsi sono stabiliti nell'atto di nomina.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante dell'Informazione e della Partecipazione, il Comune, assicura allo stesso la disponibilità di risorse adeguate da imputarsi nel capitolo di PEG affidato al responsabile del Settore I Affari Generali ed Istituzionali, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire.

## Art. 8 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R.T. n.65/2014, nella Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2007 n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali" e alle disposizioni normative di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi.